



PROGRESSIVO ANNUALE:
28 GIU 2013
PROG. n. 436

ORDINANZA SINDACALE

Prot. n. 518135 del 28/06/2013

OGGETTO: Indicazioni per la trattazione delle istanze di Occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sul territorio comunale

IL SINDACO

Premesso

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2012, è stato approvato il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con lo scopo di "valorizzare e promuovere le attività destinate alla somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale, creando aree vitali in cui il commercio deve rappresentare un elemento di qualità e concorrere a definire l'immagine della città", di seguito indicato come "Regolamento";

che punti qualificanti del Regolamento sono:

- ▲ la ripartizione del territorio comunale in aree, in funzione delle caratteristiche delle stesse dal punto di vista dei valori ambientali, architettonici, urbanistici, storici e culturali degli spazi pubblici;
- ▲ l'individuazione di una disciplina di carattere generale valevole per tutte le occupazioni di suolo, con l'individuazione di parametri specifici da rispettare da parte dei richiedenti;
- ▲ la possibilità di individuare comunque particolari zone della città quali "ambiti territoriali omogenei", all'interno delle quali ammettere la possibilità di effettuare, sulla base di appositi progetti contenenti anche le schede tecniche delle installazioni, occupazioni aventi natura di maggiore complessità rispetto a quelle ordinariamente ammesse;
- ▲ l'individuazione di un regime transitorio per la conformazione delle installazioni alle nuove regole;

Dato atto

che le nuove regole si inseriscono all'interno di un contesto caratterizzato da elevata complessità, sia per la natura intrinseca del territorio napoletano, sia per le difficoltà operative dei servizi;

che, tenuto conto di tali fattori, con Ordinanza sindacale n. 291 del 21/2/2013 veniva consentito, a tutti gli operatori che risultavano aver già presentato istanza di concessione triennale, nonché a tutti coloro che avrebbero prodotto analoga istanza entro e non oltre il 15/03/2013, di procedere all'occupazione di suolo per un massimo di 4 (quattro) mesi, nel periodo 1/03/2013 - 30/06/2013;

che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, con disposizione del Direttore Generale n. 10 del 26/10/2012 è stata costituita l'unità di Progetto Interdipartimentale, avente la durata di mesi sei dalla costituzione, con il compito di agevolare l'attuazione del Regolamento, alla quale, con la richiamata Ordinanza sindacale n. 291/2013 è stata demandata l'istruttoria delle istanze prodotte entro il predetto termine del 15/3/2013, in base a quanto previsto dal Regolamento e nel rispetto dei tempi ivi previsti, attivando tutti gli strumenti previsti dalla L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento all'istituto della Conferenza dei Servizi, al fine di concludere nel più breve tempo possibile i procedimenti in corso;

Considerato:

che permangono le difficoltà operative dei servizi, per cui buona parte delle istanze presentate che avrebbero dovuto essere istruite entro il 30/06/2013 risultano tuttora non concluse;

che tali difficoltà sono almeno in parte dovute anche alla mancata approvazione degli ambiti territoriali omogenei, vista l'assenza di criteri certi per l'esame di istanze insistenti sulla medesima porzione di territorio;

che al contempo occorre preservare l'affidamento degli operatori in ordine allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali dagli stessi già avviate, pur in assenza di una pronuncia definitiva da parte degli uffici sulle istanze dagli stessi presentate;

che tale esigenza risulta d'altra parte contemplata dallo stesso Regolamento, il quale stabilisce che (art. 12 comma 2 e articolo 11 comma 7), decorso il termine per la conclusione del procedimento, fissato in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, qualora non sia stato adottato un provvedimento di diniego, il Servizio competente è tenuto a rilasciare la concessione, ad eccezione delle richieste riguardanti le occupazioni di suolo ricadenti in aree sottoposte a tutela dei vincoli in materia paesaggistica ed ambientale, alle seguenti condizioni:

1. le installazioni non devono essere in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento e dalle schede tecniche (progetti tipo) approvate dalla Giunta comunale per lo specifico ambito in cui ricade l'installazione;
2. il soggetto deve dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, che il progetto presentato è conforme al presente Regolamento e risponde alle prescrizioni e caratteristiche tecnico-estetiche approvate dalla Giunta comunale per lo specifico ambito in cui ricade l'occupazione;

che in ogni caso lo stesso Regolamento fa salvo il potere del servizio stesso di procedere in autotutela, qualora a seguito dell'istruttoria accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti dei quali è stato dichiarato il possesso da parte del richiedente;

Ritenuto, pertanto, di dover impartire precisi indirizzi operativi al Servizio Polizia Amministrativa, al fine di:

1. avviare nel più breve tempo possibile l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, trattandosi di un adempimento che riveste carattere essenziale e propedeutico rispetto allo svolgimento dell'istruttoria delle istanze presentate;
2. consentire l'occupazione di suolo a tutti gli operatori che hanno presentato apposita istanza di concessione triennale;
3. prevedere il rilascio, nelle more dell'individuazione degli ambiti di cui al punto 1 e prima della conclusione dell'istruttoria delle singole istanze, di appositi titoli aventi natura provvisoria nei confronti dei richiedenti;


Letto l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'articolo 41 dello Statuto del Comune di Napoli,

ORDINA

1. è consentita l'occupazione di suolo a tutti gli operatori che Ordinanza abbiano presentato istanza di concessione triennale, ai sensi del Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2012 nelle more della conclusione dell'istruttoria da parte del Servizio Polizia Amministrativa, in base a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento stesso;
2. il Servizio Polizia Amministrativa, come previsto dall'art. 11, comma 7 del Regolamento, provvederà conseguentemente, qualora sia trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, a rilasciare apposito titolo autorizzatorio provvisorio, in quanto, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 11, *“Qualora a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio competente accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge 241/90”*;
3. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 26 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 11/04/2003 e, da ultimo, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19 giugno 2012 *“[...] Per le occupazioni pluriennali, il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione”*, il titolo provvisorio conserva validità fino al 31/12/2015, ed è soggetto alle condizioni stabilite dal Regolamento;
4. qualora a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio competente accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge 241/90;
5. l'istanza deve, comunque, risultare conforme alle disposizioni previste dal Regolamento e deve essere completa di tutta la documentazione di rito, con particolare riferimento alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione ed alle asseverazioni tecniche sulla conformità delle installazioni alle norme di legge e di Regolamento. In particolare:
 - a) non deve essere occupata più della metà dello spazio pedonale, lasciando libero sul marciapiede uno spazio non inferiore a 1,2 metri e, in caso di arteria pedonale, lasciando libera una corsia a flusso continuo di almeno 3,5 metri per garantire il passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;
 - b) devono essere utilizzati gli elementi di arredo previsti nel progetto presentato, i quali devono essere di qualità adeguata ai luoghi in cui vanno ad inserirsi e, comunque, ad una città con spiccata vocazione turistica internazionale. Per ciò che attiene alla possibilità di installare pedane e pavimentazioni mobili, la disposizione che prevede di lasciare a vista le aree pavimentate con materiale lapideo, di cui all'articolo 10 del Regolamento, non esclude a priori la possibilità di installare detti elementi di arredo anche in tali aree, rispondendo alla necessità di garantire la sicurezza di avventori e operatori;
 - c) devono essere garantite la pulizia e il decoro sia dell'area oggetto dell'occupazione, sia dello spazio immediatamente antistante con particolare riferimento alle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d) devono essere rispettate le norme relative alla sicurezza delle installazioni, all'incolumità delle persone, all'accesso dei diversamente abili, al rispetto della quiete pubblica;
 - e) gli elementi di arredo devono essere in ogni momento ritirabili e custodibili in luogo privato e in ogni caso siano tenuti in condizione di ordine e decoro;
 - f) la nuova occupazione non deve essere posta in aderenza o sul marciapiede perimetrale a edifici o

monumenti sottoposti a vincolo architettonico;

- g) le installazioni non devono essere collocate a una distanza inferiore a 5 metri dagli accessi degli edifici di culto e degli edifici che erogano servizio pubblico;
 - h) devono essere rispettate le norme e le prescrizioni in materia igienico-sanitaria e in particolare il rapporto tra posti di somministrazione (tra interni ed esterni al locale) e servizi igienici aperti al pubblico, così come indicato dalle competenti autorità sanitarie;
6. ove in sede di istruttoria dovessero emergere motivi ostativi al rilascio della concessione, gli stessi saranno comunicati al richiedente, il quale dovrà provvedere senza indugio a conformare l'occupazione in essere, inclusa la modifica o la rimozione degli arredi utilizzati;
 7. è in ogni caso sempre riconosciuta la facoltà per l'Amministrazione di ridurre o eliminare – per il periodo strettamente necessario – l'occupazione di suolo pubblico assentita, con rimozione a carico degli esercenti, in caso di lavori per opere di pubblico interesse, per manutenzione delle proprietà comunali, per interventi di Enti erogatori di servizi, per attività di pronto intervento o per qualunque ragione legata a specifiche esigenze di mobilità e di sicurezza.
 8. il Servizio Polizia Amministrativa avvia l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei di cui all'articolo 3 del Regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, in quanto adempimento essenziale ai fini dell'istruttoria delle pratiche;
 9. gli effetti della presente Ordinanza terminano il 30/11/2013; entro la stessa data, dovrà essere adottato il provvedimento di individuazione degli ambiti territoriali omogenei di cui al punto 8 che precede;
 10. prendere atto che, come previsto dall'art. 18 del Regolamento, è spirato il termine di attività dell'unità di Progetto Interdipartimentale, nominata con disposizione del Direttore Generale n. 10 del 26/10/2012.

 Il Sindaco
Luigi de Magistris

ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n. 936 del 20 GIU. 2013

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

**Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il 20 GIU. 2013**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

